



STATUTO DELLA SOCIETÀ CIVITAS S.r.l.

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita la società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico locale, denominata "Civitas s.r.l.", d'ora in poi Società.

La società è a capitale interamente pubblico.

Articolo 2 – Oggetto

La Società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni o di servizi strumentali all'attività degli enti locali soci, di servizi di interesse generale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale, nonché lo svolgimento, nei casi consentiti dalla legge, di funzioni amministrative assegnate alla società dagli enti locali soci.

In particolare e senza pretesa di completezza, la società svolgerà la propria attività attraverso:

1) Il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione della funzione afferente i servizi sociali e le attività di rilievo sociale riguardanti le seguenti aree:

- anziani
- minori e famiglia
- disabilità ed handicap
- emarginazione grave, dipendenze e nuove povertà
- salute mentale
- immigrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà curare la:

- gestione dei consultori familiari
- servizi alla famiglia
- servizi di operatore sociale
- servizi di assistente sociale
- servizi di tutela minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
- servizi di assistenza sociale per minori
- gestione progetti sull'immigrazione
- gestione progetti dipendenze
- gestione progetti abusi sui minori
- gestione buoni sociali e voucher
- coordinamento Centri Accoglienza e di Pronto Intervento Assistenziale



In ogni caso la Società potrà curare la gestione dei servizi sociali affidati dai Comuni anche per il tramite dei Piani di Zona di cui alla legge n.328 del 2000 e successive modifiche.

2) Il coordinamento, l'allestimento e la gestione di attività in ambito culturale.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà operare in:

- servizi per musei, mostre temporanee e didattica museale
- allestimento e gestione di bookshop e merchandising in ambito espositivo
- servizi di prenotazione
- servizi per archivi e biblioteche
- servizi per teatri
- servizi di educazione ambientale
- servizi culturali, informatici e di segreteria di supporto agli enti locali
- redazione e svolgimento di progetti di valorizzazione dei beni culturali e reti museali nonché di relativa formazione professionale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio anche a titolo gratuito, sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci, nonché assumere in misura non prevalente partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine, senza fine di collocamento presso il pubblico, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni e delle altre attività finanziarie di cui al T.U.I.F. (D.Lgs. 24.2.1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1.9.1993 n. 385).

Una quota superiore all'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere effettuata nello svolgimento di compiti affidati alla società dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Per "fatturato" si intende la somma delle voci A1 e A5 del valore della produzione registrato nel conto economico della società a cui saranno aggiunti i trasferimenti erogati alla società dalla Comunità Montana per l'espletamento delle attività in ambito sociale, e comunque quanto facente parte dell'attività svolta dalla società ex articolo 12 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio e sue future integrazioni e modificazioni.

La società non potrà costituire nuove società né partecipare ad altri enti o società, salvo che ciò sia consentito dalla legge.



Articolo 3 – Sede

La Società ha sede in Gardone Val Trompia.

L'organo amministrativo potrà istituire, modificare o sopprimere uffici, depositi, unità locali distaccati ma solo nel territorio della Comunità Montana della Valle Trompia e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5 – Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero centesimi) diviso in quote, il cui valore nominale è pari ad euro 100,00 (cento virgola zero centesimi) ciascuna.

Possono essere soci della Società la Comunità Montana della Valle Trompia, socio fondatore e i Comuni della Valle Trompia.

Non sono ammessi soci diversi da quelli definiti nel presente articolo.

La partecipazione al capitale sociale della Comunità Montana della Valle Trompia non può comunque essere inferiore al 51,00% (cinquantuno virgola zero zero per cento).

Articolo 6 – Variazioni del capitale sociale, versamenti e finanziamenti

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazioni dell'assemblea dei soci, con le modalità e nei termini da questa stabiliti, possono essere effettuati conferimenti di beni anche diversi dal denaro, purché suscettibili di valutazione economica, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 e dell'articolo 8.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, nel rispetto dell'articolo 2481-bis del Codice Civile e sempre nel rispetto delle condizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 e dell'articolo 8; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis del Codice Civile.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile. Tale facoltà è attribuita alla competenza dei soci, che si esprimeranno con delibera assembleare da adottare con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale. La delibera regolerà modalità e condizioni dell'emissione.



Articolo 7 – Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende quello risultante dai libri sociali.

Articolo 8 – Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Fermo restando che la partecipazione al capitale sociale della Comunità Montana della Valle Trompia non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento), le quote sono trasferibili purché interamente liberate nel rispetto della seguente disciplina, che dovrà essere osservata anche nel caso di cessione di diritti di opzione.

Per "partecipazione" si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento e donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo; in mancanza di accordo si potrà ricorrere all'arbitro, come di seguito specificato.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili solo a favore di altri soci.

In caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto al medesimo spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.



La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato dagli arbitri secondo l'art. 10 del presente statuto.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopraindicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Articolo 9 – Recesso

I soci hanno diritto di recedere qualora non abbiano concorso all'approvazione delle decisioni di cui all'articolo 2473 del Codice Civile, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge ed eventualmente dal presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 60 (giorni) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10 – Liquidazioni delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli precedenti le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, sulla base di una situazione patrimoniale riferita al giorno in cui si è verificata la causa di scioglimento del rapporto sociale.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.



Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, sempre nel rispetto delle condizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 5.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente, salvo i limiti di legge.

Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto o deceduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo, n.5, del Codice Civile.

Articolo 11 – Amministratori

La società è amministrata da un amministratore unico ovvero, ove ciò sia consentito dalla vigente normativa, da un Consiglio di amministrazione composto al massimo da tre membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Nel caso di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Articolo 12 – Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 13 – Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente. Il vice presidente assume unicamente il ruolo di sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

A tal fine il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Comunità



Montana di Valle Trompia.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, nominato dal consiglio di amministrazione su indicazione del presidente, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 14 – Poteri dell'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è investito dei poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della società ed ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o il presente statuto attribuiscono ai soci.

Il consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dal successivo capoverso, può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno dei suoi componenti.

In caso di nomina di organo collegiale, sono in ogni caso delegati al presidente del consiglio di amministrazione:

- 1) la nomina del direttore dei servizi il cui svolgimento costituisce l'oggetto sociale, nomina che deve avvenire su indicazione del consiglio di amministrazione;
- 2) la cura e il controllo dell'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;
- 3) la riscossione crediti, mandati ed assegni per qualsiasi titolo a favore della società, l'effettuazione di pagamenti tramite assegni, il prelievo e il deposito dai conti correnti bancari, la richiesta e l'accettazione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine agli istituti di credito.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

L'organo di amministrazione deve entro il 31 dicembre di ciascun anno redigere il documento di



programmazione economica relativo al successivo esercizio sociale.

Articolo 15 – Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 16 – Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, a cui si può aggiungere eventualmente un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio. E' espressamente vietata la corresponsione di gettoni di presenza o di premi di risultato deliberati dai soci dopo lo svolgimento dell'attività nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 17 – Diritti di controllo degli enti locali soci sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati

Le modalità del controllo nei confronti della società da parte degli enti locali soci, sono disciplinate in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Al fine dell'esercizio del controllo, da parte degli enti locali, di cui al comma precedente, gli organi sociali di Civitas S.r.l., per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti:

- 1) ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla Assemblea di coordinamento intercomunale – disciplinata dalla convenzione stipulata tra gli enti locali soci di Civitas S.r.l. ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs n. 267 del 2000 – il documento di programmazione economica relativo al successivo esercizio sociale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- 2) ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla predetta Assemblea di coordinamento intercomunale il bilancio di esercizio;
- 3) ad inviare alla Assemblea di coordinamento intercomunale la relazione di cui all'articolo 2409-ter, comma 2° Codice Civile, appena depositata nella sede della società, in caso di nomina del revisore dei conti ai sensi del successivo articolo 19;
- 4) ad inviare senza ritardo, anche su richiesta di essa, gli ulteriori atti indispensabili alla Commissione – nominata dall'Assemblea di coordinamento intercomunale ai sensi della sopra ricordata convenzione stipulata tra gli enti locali soci di Civitas S.r.l. ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 – al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dalla Assemblea di coordinamento intercomunale.

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di Civitas S.r.l.



Pertanto, gli atti di cui al precedente n. 1) devono essere trasmessi e approvati dalla Assemblea di coordinamento intercomunale prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

Almeno una volta all'anno, l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale di Civitas S.r.l. espongono apposite relazioni davanti all'Assemblea di coordinamento intercomunale aventi per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti da Civitas S.r.l. nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare – sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa – mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici, che le sono stati affidati dagli enti locali soci e rientranti nel relativo oggetto sociale, esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti locali stessi.

Gli amministratori e, se nominati, il collegio sindacale e il revisore sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea della società al fine di sottoporre alla approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ed essa affidati.

Articolo 18 – Organo di controllo

E' fatto obbligo alla società di nominare il collegio sindacale o il revisore.

Articolo 19 – Revisore dei conti

Qualora, in alternativa al collegio sindacale la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto ad apposito Registro.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore dei conti viene determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Articolo 20 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione di un documento di programmazione economica per l'anno successivo;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto



- sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; nonché l'attivazione di nuovi servizi previsti dal presente Statuto o cessazione di quelli già esercitati;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - g) l'approvazione del bilancio e relativa distribuzione degli utili;
 - h) la costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della società; acquisto di partecipazioni anche minoritarie in dette società, nonché la loro dismissione;
 - i) gli acquisti e le alienazioni di immobili e di impianti, l'accensione di mutui ed altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura comprese le locazioni finanziarie, che comportino un impegno finanziario a medio e lungo termine;
 - j) l'adozione delle linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti.
 - k) l'approvazione degli atti di indirizzo con i quali le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

L'esecuzione di attività il cui compimento deve essere previamente deliberato dai soci senza che ciò sia avvenuto, ovvero la mancata esecuzione delle decisioni assunte dai soci potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Articolo 21 – Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 22 – Assemblea

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Comunità Montana di Valle Trompia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima e, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con fax - telegramma o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio



dell'organo amministrativo, particolari esigenze lo richiedano e ricorrano gli altri presupposti richiesti dalla legge, essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 23 – Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

Articolo 24 – Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 25 – Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare di verbale sottoscritto dall'amministratore unico o dal presidente e dal segretario, che deve essere nominato dall'assemblea su indicazione dell'amministratore unico o del presidente, o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.



Articolo 26 – Quorum deliberativo

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 27 – Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Si rende ivi applicabile il disposto di cui all'art. 2478-bis, compresa la possibilità di avvalersi del maggior termine nei limiti e nelle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, ossia della possibilità di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro il termine non superiore a 180 (centottanta) giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto societario lo richiedano,

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 28 – Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea, se convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone il numero ed i poteri e stabilendo a chi spetta la rappresentanza della società e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Articolo 29 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere in via irrituale secondo equità.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.